

COMUNE DI



CANDIOLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Legge Regione Piemonte del 5/12/1977 n. 56, art. 17, comma 7 e s.m.i.

VARIANTE PARZIALE n. 7

al P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n. 89-30562 del
25-07-1989 e successive Varianti integrative

Progetto Preliminare

Adozione DCC n. ____ del __/__/____

Approvazione DCC n. ____ del __/__/____

Progetto

Studio Mellano Associati

Sindaco

Stefano Boccardo

Assessore all'Urbanistica

Michele Rollè

Segretario comunale

Mattia Salvatore

Responsabile del procedimento

Fabrizio Baracco

STUDIO MELLANO ASSOCIATI

ARCHITETTURA URBANISTICA

C.so Moncalieri, 56 - 10133 TORINO

Elaborato 2

Norme Tecniche d'Attuazione

Documento coordinato del P.R.G.C. vigente con le
modifiche inserite con la Variante Parziale n.7 (stralcio)

Gli articoli normativi modificati dalla presente Variante parziale n. 7 risultano essere i seguenti:

- Art.8 - Tipi d'intervento
- Art.9 - Parametri edilizi ed urbanistici
- Art.10 - Tetti, Sottotetti, Volumi tecnici emergenti e Impianti Tecnici
- Art.12 - Distanze dai confini e tra edifici - Arretramenti dalle strade - Allineamenti
- Art.20 - Recinzioni
- Art.25 - Zone per servizi pubblici (S)
- Art. 38 – Norme transitorie
- Allegato B:

Art.8 - Tipi d'intervento

Per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a qualsiasi uso destinato, ovvero per il completamento e per l'edificazione di nuovo impianto, sono previsti i seguenti tipi d'intervento, fermo restando quanto previsto dalla circolare P.G.R. n.5/SG/URB 27.4.84:

A) MANUTENZIONE ORDINARIA (M.O.) :

Gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

rientrano anche in questo tipo d'intervento:

- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura;
- riparazione di infissi interni, di pavimentazioni interne;
- sostituzione di intonaci e rivestimenti interni;
- riparazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA (M.S.) :

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Sono opere di manutenzione straordinaria tra l'altro:

- i rifacimenti di intonaci o rivestimenti esterni;
- rifacimento dei soli elementi costruttivi architettonici accessori;

Sono vietati ripetuti interventi di M.S. su uno stesso immobile, specie se strutturali, che complessivamente considerati, nell'arco di cinque anni risultino un insieme sistematico di opere che configurano un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato e diverso dal precedente e non consentito dal P.R.G. Per gli interventi di M.S. riferiti a manufatti è obbligatorio richiedere l'autorizzazione.

Non rientra nella manutenzione straordinaria e non è quindi consentito in quest'ambito tutto ciò che comporta modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne, della pendenza, posizione dimensione delle scale e delle rampe, tipo e pendenza delle coperture e dei terreni.

C) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (R.R.) :

Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità allo stesso mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

D) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (R.E.) :

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti e quanto ulteriormente

previsto all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In questo caso occorre mantenere lo stesso ingombro e la stessa volumetria dell'organismo edilizio esistente.

La demolizione superiore all'80% della intera volumetria esistente, non costituisce ristrutturazione edilizia, bensì sostituzione edilizia di cui alla successiva lettera H) Art.18 punto 4.a) a meno di demolizione e conseguente fedele ricostruzione di un fabbricato il cui risultato, in quanto a sagoma, altezze e volumi, fisionomia architettonica, sia identico a quello preesistente e purché l'intervento non contrasti con le sezioni stradali previste dal P.R.G.

Il calcolo della percentuale del volume demolito dovrà riferirsi al rapporto tra il volume del o dei poliedri teorici che si ottengono congiungendo per la via più breve i margini delle verosimili demolizioni che si intendono effettuare ed il volume emergente dalla quota 0,00 di riferimento dell'intero involucro esterno dell'edificio da demolire.

E) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (R.U.) :

Gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono interpretare i caratteri morfologici dell'ambiente interessato anche attraverso i modelli ed i tipi dell'architettura locale. Essi possono avvenire soltanto in presenza di strumenti urbanistici esecutivi ovvero piani di recupero di cui al precedente art.4. (Vedi all'art. 41 bis L.R. 56/77); (vedi anche art.5 delle N.d.A. – delimitazione comparti).

F) COMPLETAMENTO (C) :

Gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere su porzioni del territorio già parzialmente edificate, disciplinati con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze, alle confrontanze, alle densità territoriali e fondiaria, ai rapporti di copertura (solo per gli impianti commerciali, produttivi e centri aziendali agricoli).

In sede di completamento sono consentiti con concessione singola interventi di nuova costruzione limitatamente ai seguenti casi:

- 1) ampliamento, sopraelevazione, di edifici esistenti e costruzione di nuovi in lotti residui circoscritti in zone residenziali classificate completamente urbanizzate.
- 2) ampliamenti di locali adibiti ad attività terziarie e produttive oltre alla costruzione di edifici singoli in lotti residui in zone di classificazione coerente già urbanizzate.

G) NUOVO IMPIANTO (N.I.) :

Gli interventi rivolti alla utilizzazione di porzioni di territorio inedificate, disciplinate con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti più importanti, alle altezze, alle confrontanze, alle densità territoriale e fondiaria, al rapporto di copertura.

Gli interventi di nuovo impianto, con la sola esclusione dei centri aziendali agricoli per i quali è ammessa la concessione singola, devono avvenire in base a strumenti urbanistici esecutivi.

H) SOSTITUZIONE EDILIZIA (S.E.) :

Gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.

La riedificazione del nuovo oggetto edilizio, anche diverso da quello originario, dovrà avvenire nel rispetto della volumetria esistente (o degli indici di densità fondiaria di zona se la cubatura esistente sviluppa un indice inferiore all'indice stesso) e di tutte le restanti norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti. Tali interventi (assimilati in questo caso alla ristrutturazione urbanistica) potranno prevedere il recupero integrale della volumetria esistente se superiore alla densità fondiaria di zona solo con piano di recupero di cui al precedente art.4 punto C, con il quale vengano reperite e dismesse nell'ambito della stessa zona di P.R.G. o in quelle immediatamente adiacenti di tipo B, le aree a servizi nella misura minima di mq.33,3 per abitante insediabile nel volume eccedente la densità fondiaria di zona o eccedenti i volumi residenziali esistenti fatti salvi i volumi esistenti adibiti ad uso abitazione e legittimamente realizzati alla data di adozione delle presenti norme.

Qualora ciò non fosse possibile, di tale quantità una quota non inferiore ai 12,5 mq/ab (verde di vicinato e parcheggi pubblici) dovrà essere realizzata in sito, la quota rimanente rispetto allo standard di 33,3 mq/abitante previsto dal P.R.G., potrà essere monetizzata (all'importo derivante dall'applicazione dell'art.5 bis della L.359/92) al fine del reperimento di equivalenti aree a standard urbanistici fra quelle localizzate dal P.R.G., dalla sua Variante n.1 e dalla presente Variante n.2).

Tale monetizzazione potrà riguardare anche la quota di 12,5 mq/ab da dismettere soltanto se l'esito di tale dismissione produce aree la cui consistenza è inferiore a mq.50;

In caso di demolizioni a scopo di bonifica l'area di risulta deve essere bonificata e convenientemente sistemata a corte, passaggio, giardino, orto e, se prospiciente una strada aperta al pubblico transito, è facoltà del Comune chiederne la destinazione a parcheggio pubblico (od altro uso di pubblica utilità) con convenzione d'uso.

Art.9 - Parametri edilizi ed urbanistici.

Ai fini dell'attuazione delle presenti norme sono definiti i seguenti parametri:

a) SUPERFICIE TERRITORIALE

L'area compresa in una Zona di Piano al lordo delle strade, nonché degli spazi pubblici, dei servizi e delle eventuali fasce di rispetto;

b) SUPERFICIE FONDIARIA

L'area interna di una Zona di Piano al netto delle strade, esistenti o previste, nonché degli spazi pubblici e dei servizi esistenti o previsti dal P.R.G. e dai rispettivi strumenti attuativi;

c) SUPERFICIE COPERTA

La superficie compresa nella proiezione sul terreno del massimo perimetro esterno delle costruzioni, comprese tutte le strutture appoggiate o aggettanti sul suolo.

Dal computo della superficie proiettata sono esclusi aggetti di qualsiasi tipo non costituenti cubatura fino ad un massimo di mt.1,40 dal filo di costruzione. Per sporgenze maggiori di mt.1,40 si computa l'intera larghezza.

d) INDICE DI COPERTURA FONDIARIO - RAPPORTO DI COPERTURA

Il rapporto risultante tra superficie edificabile coperta e superficie fondiaria dell'area di pertinenza;

e) INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE - SUPERFICIE COPERTA

Il rapporto tra superficie copribile (edificabile) e superficie territoriale, espresso in percentuale.

La superficie copribile (edificabile) nelle zone "I", è data dal prodotto della superficie territoriale, espressa in mq., per l'indice di copertura territoriale;

f) INDICE DI VOLUMETRIA TERRITORIALE - DENSITA' TERRITORIALE

Il rapporto tra volume edificabile espresso in mc. e la superficie territoriale espressa in mq.

g) INDICE DI VOLUMETRIA FONDIARIA - DENSITA' FONDIARIA

Il rapporto tra la volumetria edificabile espressa in mc. e la superficie fondiaria espressa in mq. dell'area di pertinenza.

g-bis) INDICE VOLUMETRICO ABITATIVO MEDIO :

Il rapporto fra volumetria edificabile ed abitante insediabile a seguito di interventi di tipo E, F, G, H di cui al precedente art.8.

Tale indice (ai fini del calcolo della capacità insediativa, dimensionamento dei servizi e carico urbanistico) è pari a 90 mc./ab.

h) SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (S l p)

La superficie derivante dalla realizzazione dei diversi piani utili dell'edificio computati al lordo dei muri perimetrali nonché delle divisioni interne.

La superficie lorda è data dalla somma di tutte le superfici di calpestio dei piani relativi a locali abitabili e utilizzabili anche se interrati calcolate al lordo delle murature, delle tramezzature.

Sono esclusi dalla S_{lp}:

Spazi aperti quali :

- logge, balconi, aggetti e terrazze, pensiline, portici (vedi Art.17), e piani pilotis con altezza non superiore a mt.2,50;
- vani scala aperti.

Gli spazi si intendono “aperti” se almeno il 50% del loro perimetro in pianta risulta aperto verso cielo libero e privo di qualsivoglia serramento, comprendendo, comunque, gli elementi strutturali necessari al sostegno della relativa porzione di edificio.

Spazi chiusi quali :

- vani corsa degli ascensori;
- posti auto, box, cantine, locali per impianti tecnologici, di pertinenza dell’edificio residenziale situati al piano terra dello stesso e con altezza interna non superiore a mt.2,50;
- vani per caldaie di riscaldamento autonomo con superficie fino a mq.1,00 di pavimento per unità abitativa.

Sottotetti destinati a:

- vano tecnico (copertura, isolamento);
- locali per impianti tecnologici ed altro con altezza fino a mt.2,50 misurata fra il piano del solaio di calpestio e l’intradosso del solaio di copertura.

i) CALCOLO DELLE ALTEZZE

Le altezze degli edifici vanno misurate dalla quota 0,00 del marciapiede esterno alle recinzioni sul fronte strada pubblica fino alla quota degli intradossi dei solai orizzontali sovrastanti gli ultimi piani, o alla linea di imposta delle strutture di copertura inclinate rispetto al filo esterno delle murature perimetrali. Il valore maggiore tra le due differenze è quello che determina l’altezza dell’edificio.

Per la determinazione dell’altezza non possono essere in alcun modo presi a riferimento altri elementi costituenti l’edificio quali cornicioni o simili.

Non vanno considerati nelle altezze degli edifici le altezze dei vani sottotetto oltre la linea di imposta della struttura di copertura e le altezze dei timpani dei tetti.

Qualora l’edificio sia arretrato rispetto al ciglio stradale oltre m.20,00 la quota 0,00 dovrà essere quella del piano campagna preesistente. In ogni caso l’Ufficio Tecnico Comunale potrà fissare la quota 0,00 tenendo conto dell’andamento del terreno, dello scolo delle acque, nonché delle preesistenze.

Qualora non esista marciapiede, la quota 0,00 sarà quella del centro-strada pubblica o ad uso pubblico fronteggiante l’accesso del nuovo fabbricato aumentata di 15 cm; ove tale strada presenti pendenza longitudinale, la quota 0,00 sarà data dalla media delle quote stradali corrispondente al fronte dell’edificio aumentata di 15 cm..

L’altezza massima di un edificio è la maggiore di quelle misurate secondo i commi precedenti, sia verso spazi pubblici sia verso spazi privati.

Il numero di piani fuori terra di un edificio è il massimo numero di piani abitabili e/o utilizzabili su ciascuna fronte finestrata.

l) CALCOLO DEI VOLUMI

Il volume di un edificio è dato dalla somma dei prodotti della superficie lorda di calpestio di ogni piano fuori terra (Slp, calcolata ai sensi della precedente lettera h) per la relativa altezza lorda (il cui

valore è pari alla differenza di quota tra il pavimento del piano in esame e quello successivo compreso cioè lo spessore del solaio).

Per l'ultimo piano l'altezza interna da computare, è calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie lorda degli spazi presi in esame.

E' esclusa dal calcolo di volumi la superficie lorda dei vani sottotetti non utilizzabili o utilizzabili come vano tecnico di cui ai succ. art.10.2 A) ed E), nonché la superficie lorda dei vani sottotetto utilizzabili, di cui al succ. art.10.2 D), per la parte sottostante al solaio di copertura inclinato e di altezza interna non superiore a mt. 2.50.

In presenza di sottotetti utilizzabili di cui al successivo articolo 10.2, lettera B), è esclusa dal calcolo dei volumi la superficie lorda dei vani sottotetto che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni di progetto:

- costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare sottostante tramite unico collegamento verticale permanente ed a suo uso esclusivo;
- la superficie utile risulti inferiore o pari al 60% di quella dell'ultimo solaio piano;
- l'altezza media interna risulti inferiore o uguale a 2,50 m.

Nell'effettuazione del calcolo dei volumi come da commi precedenti potrà essere esclusa la porzione di fabbricato emergente dalla quota 0,00 (definita dall'Art.9/i) sino alla quota mt. +2,50 , aumentata dello spessore del solaio di copertura, solo qualora tale porzione di fabbricato abbia altezza interna non superiore a mt.2.50 e destinazione strettamente ad esso pertinenziale ed accessorio alla residenza, così come previsto al succ. art.14 comma 2 e 3).

Sono esclusi dal calcolo del volume i bassi fabbricati con altezza interna media non superiore a mt.2,50 ed altezza minima interna di metri 1,70 solo qualora l'edificio, di cui essi siano pertinenza ed accessori alla residenza non sia già dotato al piano terra di locali aventi medesima destinazione pertinenziale ed accessoria in misura superiore a 40 mq. di SIp ogni 100 mq di SIp di calpestio abitabile; nel caso l'edificio sia dotato al piano terra di locali di cui sopra in misura inferiore, non partecipa alla cubatura la parte di basso fabbricato utile a raggiungere i 40 mq. di SIp ogni 100 mq. di calpestio abitabile.

Art.10 - Tetti , Sottotetti , Volumi tecnici emergenti e Impianti Tecnici.

- 1) I tetti ed i solai di copertura dell'edificio o della costruzione, se inclinati, devono avere pendenza compresa tra il 30% ed il 60%. Sono consentiti timpani verticali contrapposti sui lati minori del tetto o in alternativa sui lati maggiori qualora la lunghezza del lato maggiore non ecceda più del 10% rispetto al lato minore. Sono anche consentite finestre, lucernai ed abbaini nei rapporti massimi di cui appresso.
- 2) I sottotetti, per interventi su edifici esistenti o di nuova edificazione, vengono così classificati:
 - A) **NON UTILIZZABILE**: altezza interna massima inferiore a mt.1,70 e superficie d'aerazione non superiore al 6% di quella netta del pavimento, con accesso dall'esterno o tramite botola dall'interno, pertinenza dei locali abitabili dell'edificio.
 - B) **UTILIZZABILE**: per ripostiglio, locale di sgombero, ecc, con altezza interna minima di mt.1,70 e superficie d'aerazione non superiore al 6% di quella netta di pavimento dell'intero sottotetto, pertinenza dei locali abitabili dell'edificio; il sottotetto non potrà presentare balconi o terrazzi con relativi serramenti di accesso.
 - C) **ABITABILE** : altezza interna minima di mt.1,70 e media non inferiore a mt.2,70, superficie d'aerazione superiore ad 1/8 della superficie netta del pavimento.
 - D) **UTILIZZABILE** esclusivamente per IMPIANTI TECNOLOGICI (autoclave, centrale termica, comunque compresa nella pendenza massima del tetto (60%) ed areazione richiesta dalle specifiche norme o, in assenza, non superiore al 6% di quella netta del pavimento, accesso dall'esterno o tramite botola dall'interno, pertinenza dei locali abitabili dell'edificio.
 - E) **VANO TECNICO** strutturale e di isolamento con accesso dall'esterno o tramite botola dall'interno.
- 2bis) Per tutte le tipologie di cui al precedente comma 2, l'altezza interna del sottotetto è definita come la differenza tra l'intradosso degli elementi strutturali del solaio di copertura rispetto al piano di calpestio.
- 3) Il vano motori ascensori potrà emergere dalla copertura dell'edificio (piana o inclinata) fino a mt.2,50 oltre l'altezza massima consentita per lo stesso edificio.
- 4) Gli impianti tecnici, al servizio di edifici esistenti alla data del 25.7.1989, di cui alla lettera f) art.56 L.R. 56/77 s.m.i., che non possono essere realizzati all'interno dei fabbricati di pertinenza a causa della pericolosità dei combustibili usati per disposizioni specifiche di legge o dal Corpo Nazionale dei VV.FF., potranno essere realizzati esternamente e verranno esclusi dal calcolo della cubatura, mentre la superficie coperta e l'altezza utile interna dei locali non dovrà eccedere quella minima stabilita dalla legge per tali impianti.
- 5) I camini, i tralicci, le antenne non potranno emergere di oltre mt.2,50 il massimo ingombro della copertura dell'edificio.
- 6) Sono vietate installazioni di elettrodotti, se non di tipo interrato.
- 7) E' comunque fatta salva l'applicazione della normativa della Regione Piemonte in materia di sottotetti (di cui alla Lr 21/1998).
- 8) Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante Parziale n. 7 ricadenti nelle Zone residenziali consolidate, di completamento e di riqualificazione urbana (di tipo B), si ammettono gli interventi necessari al recupero dei sottotetti esistenti al fine della loro classificazione come

“abitabili”. L’ammissibilità di questi interventi è subordinata al rispetto contestuale delle seguenti condizioni di progetto:

- costituiscano parte integrante dell’unità immobiliare sottostante tramite unico collegamento verticale permanente ed a suo uso esclusivo;
- la superficie utile risulti inferiore o pari al 60% di quella dell’ultimo solaio piano.

Ai fini del raggiungimento delle altezze minime interne per classificare il sottotetto come “abitabile” è consentito l’innalzamento del colmo e delle linee di imposta del tetto fino ad un massimo di 40 cm.

Tali interventi dovranno risultare armonizzati nel progetto dell’edificio e ad ogni modo garantire l’uniformità delle quote di imposta e di colmo delle coperture per l’intero fabbricato.

- 9) Il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi volti alla realizzazione di sottotetti classificabili come “utilizzabili” o “abitabili”, di cui alle lettere B e C del precedente comma 2, è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione stabiliti dal Comune per le rispettive tipologie e vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo.

Art.12 - Distanze dai confini e tra edifici - Arretramenti dalle strade - Allineamenti.

12/a -DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI DI ZONA

Le distanze minime da osservarsi, nell'edificazione di fabbricati e/o manufatti o porzioni di essi, da questi ai relativi confini di zona sono le seguenti:

A) In zona residenziale (tipo B e T) rispetto a:

- zona residenziale e zone a servizi: metà dell'altezza dell'edificio, fermo restando il limite minimo assoluto di mt.5;

Sono ammesse distanze inferiori fra le zone residenziali previo assenso del confinante autenticato nelle forme di legge:

- nel caso di edifici esistenti alla data del 25.7.1989, oggetto di interventi di cui alla lettera H e D del precedente art.8, è ammessa una distanza inferiore a mt.5 purché compresa nel preesistente ingombro a distanza ridotta.

B) In zone residenziali rispetto a:

- zona industriale, artigianale, alberghiera e commerciale, etc.: mt. 20
- zona agricola : mt. 15
- ferrovia (alla più vicina rotaia) : mt. 15 (previa deroga di cui al D.P.R. 753/80)
- zona ospedaliera : mt.100

C) In zona industriale, artigianale, commerciale (tipo I) rispetto a :

- zona residenziale e relative zone a servizi, alberghiero, etc.: mt. 20
- zona agricola : mt. 15
- ferrovia (alla più vicina rotaia) : mt. 15 (previa deroga di cui al D.P.R. 753/80)
- zona ospedaliera : mt.300

D) In zona agricola (tipo E - Esp) rispetto a:

- zona industriale ed artigianale : mt. 15
- zone residenziali e zone a servizi : mt. 15
- zone alberghiere : mt. 15
- zone ospedaliere : mt.100

E) In zona alberghiera (tipo IA - AC1) rispetto a :

- zone residenziali e zone a servizi: : mt. 10
- zone agricole : mt. 15
- zona industriale ed artigianale : mt. 30
- ferrovie (alla più vicina rotaia) : mt. 30
- zone ospedaliere : mt.100

F) In zona ospedaliera tipo AC4) :

- per corpi di fabbrica espressamente adibiti a funzioni ospedaliere, rispetto alle zone limitrofe:
mt.50
- per corpi di fabbrica complementari o pertinenziali alle funzioni ospedaliere (attrezzature tecnologiche, guardiane, rimesse, etc.) con altezza massima di mt 6.00, rispetto alle zone limitrofe:
mt.25

12/b - DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI DI PROPRIETA'

Le distanze minime da osservarsi, nell'edificazione di fabbricati e/o manufatti o porzioni di essi, dai relativi confini di proprietà nelle zone residenziali, industriali, agricole ed a servizi devono essere pari alla metà dell'altezza dell'edificio, fermo restando il limite minimo assoluto di mt.5; sono ammesse distanze inferiori, tranne lato stradale regolato dall'art. 12/f, previo assenso del confinante espresso con le seguenti modalità:

1) atto pubblico registrato e trascritto (per situazioni di reciprocità nella deroga delle distanze);

2) scrittura privata registrata (per situazioni di assenso unilaterale);

anche in questo caso vale quanto prescritto al precedente art.12/a comma A - terzo capoverso, in caso di intervento di cui alla lettera D e H dell'art.8 delle N.d.A.. Nel caso di struttura ospedaliera tale distanza deve essere di almeno mt.25.

12/c - DISTANZE FRA FABBRICATI

1. In assenza di S.U.E. la distanza minima fra fabbricati che si confrontano è pari al ribaltamento dell'edificio più alto fra i due (dalla propria quota di campagna alla propria linea di colmo e/o di gronda del tetto). Resta fermo il limite minimo di cui appresso, nei seguenti casi:

a) fra parete finestrata del fabbricato in esame e parete finestrata o non, del fabbricato confrontante: mt.10;

b) fra parete finestrata di locali non destinati a permanenza di persone (box auto, vani scala, ingressi, ripostigli, ecc.) del fabbricato in esame e parete cieca o finestrata del fabbricato confrontante e viceversa: mt.7,50;

c) fra pareti di fabbricati confrontantesi con pareti entrambe non finestrate: mt.5;

d) per il caso di fabbricati confrontatisi con pareti entrambe non finestrate tale distanza potrà essere inferiore purché venga prodotto assenso del confrontante redatto nelle forme di legge: è consentita la costruzione in aderenza nei casi e alle condizioni previste dal C.C. art.877.

2. Per parete finestrata si intende la parete dell'edificio comprendente finestre, porte, aperture di balconi, portici, logge.

3. In presenza di S.U.E. potranno essere studiate soluzioni tipologiche che potranno variare le distanze conformemente al D.M. 2.4.1968 n.1444 art. 9 ultimo comma.

4. La distanza, sia tra fabbricati che dai confini, viene misurata dalle pareti più sporgenti degli edifici con esclusione di sporti, balconi aperti, terrazzi, pensiline, aggetti delle coperture che non superino la misura di mt.1,40 dal filo della parete più esterna del fabbricato medesimo.

Nel caso che la suddetta sporgenza superi la misura di mt.1,40 la distanza da osservarsi deve essere maggiorata dalle misura eccedente mt.1,40.

12/d- DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA

Le distanze da osservarsi, per la realizzazione degli edifici e/o manufatti, verso le sponde dei fiumi, torrenti, canali, ecc. sono quelle stabilite dall'art.29 della L.R. 56/77 e s.m.i., salvo quanto previsto da ulteriore normativa vigente al momento di applicazione della presente norma. Fermo restando le previste autorizzazioni ai sensi dell'Art.1 della Legge 431/85 (vedi art.33) dovranno essere osservate le seguenti distanze minime:

- mt.25 dalla Bealera del Molino;
- mt.150 dal Torrente Chisola.

Per la Bealera del Mulino è ammessa una distanza minima di mt.12,50 dall'argine superiore di adeguate opere di protezione se accompagnata da presentazione di studio idrologico morfologico del corso d'acqua.

Per quanto riguarda la Bealera del Molino, fuori dal Concentrico la larghezza della fascia non dovrà essere inferiore a 25m. per sponda. Nel tratto dell'abitato, tra il rilevato ferroviario e via Torino, attualmente intubato, la larghezza della fascia non dovrà essere inferiore a 10 metri per sponda.

Trovano, comunque, applicazione le specifiche prescrizioni della Relazione geologica e relativo adeguamento al PAI, della Variante strutturale n.3.

12/e -DISTANZE DALLA SEDE FERROVIARIA

La cartografia individua le fasce di rispetto ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 753. Le richieste di interventi ricadenti all'interno di detta fascia debbono ottenere preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

12/f - DISTANZE DA OSSERVARSI DALLE SEDI STRADALI

a) A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno del centro abitato (vedi anche successivo punto n) deve essere prevista un'adeguata fascia di rispetto comunque non inferiore a quella disposta dal Nuovo Codice della Strada (D.Lg. 147/93) e s.m.i., che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.

Ai fini dell'applicazione del Nuovo Codice della Strada, nella Tav. 2V della Variante n.2 al vigente PRG, la viabilità del territorio comunale di Candiolo è all'uopo classificata per tipologie funzionali.

b) Le distanze all'interno del centro abitato da osservarsi per le nuove costruzioni dalle sedi viarie esistenti o in progetto sono indicate nell'allegato A alle presenti N.d..A e nella TAV.3V – Variante 2 , fatto salvo quanto previsto dal successivo punto d).

c) Nel centro abitato, nel caso manchi l'indicazione di cui sopra, la distanza fra i nuovi edifici ed il ciglio stradale (determinato dal D.M. 01.04.1968 n.1404) è di almeno mt.5,00 per lato.

d) Nelle zone da B1 a B22 , per gli edifici esistenti alla data del 25.7.1989, nel caso di : ristrutturazioni, ampliamento e sopraelevazione, fino al 20% della volumetria o della SLP di pavimento esistenti delle abitazioni, gli interventi possono essere realizzati sul filo degli stessi fabbricati ancorché difformi dalle distanze predette, fatte salve le norme per gli accessi carrai ed eventuali allargamenti di sede viaria previsti nel P.R.G. (vedi Allegato A e Tav.3V – Variante 2) o in progetti preliminari approvati.

Nei casi diversi da quelli precedenti l'intervento dovrà tenere conto dalle distanze di cui ai punti : a) b) e c).

e) Nel caso di ristrutturazione edilizia non è ammesso il mantenimento delle sole pareti, o parti di esse, verso strada pubblica o di pubblico passaggio, onde evitare artificiosamente l'allargamento della sede viaria prevista dal P.R.G. o da progetti preliminari approvati.

f) Nelle aree di trasformazione urbanistica (zone "T") del P.R.G. la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade pubbliche o di uso pubblico principali (Statali, Provinciali, Comunali con larghezza superiore a mt.9,50) non deve essere inferiore a mt.10,00; in tutti gli altri casi può essere ridotta a mt.5,00.

g) Nelle zone per attività produttive (zone I del P.R.G.), ove non diversamente specificato nella cartografia del P.R.G. e delle sue varianti, la distanza minima da osservarsi dal ciglio stradale è di mt.10,00 dalle strade principali (Statali, Provinciali, Comunali con larghezza superiore a mt. 9,50). Per la viabilità secondaria tale distanza può essere ridotta a mt.7,50 nel caso di S.U.E. (per la costruzione di recinzioni vedi art.20).

h) Sono ammesse distanze diverse in attuazione di S.U.E ai sensi del D.M. 1444/68 art.9 ultimo comma.

i) Nelle zone agricole la distanza minima da osservarsi per la costruzione di fabbricati dal ciglio strada è di mt.10,00.

l) In ogni caso la distanza fra gli edifici ed il ciglio della strada di circonvallazione SUD da Via Vinovo a Via Pinerolo e da questa alla via per Orbassano (Via Europa) non potrà essere inferiore a mt. 20,00.

m) Nelle aree fuori dal centro abitato ed esterne agli insediamenti residenziali, industriali, servizi previsti dal P.R.G. per le distanze da osservarsi, nella edificazione dal ciglio stradale (e da misurarsi in proiezione orizzontale) valgono le disposizioni sancite dal nuovo Codice della Strada e precisamente (Vedi Tav.n.2V della Variante n.2):

- Autostrade (Tipo A)	mt. 60.00
- Strade Extraurbane Principali (Tipo B)-	mt. 40.00
- Strade Extraurbane Secondarie(Tipo C)-	mt. 30.00
- Strade Urbane di scorrimento (Tipo D)	mt. 20.00
- Viabilità locale (Tipo E/ F)	mt. 10.00

n) A tali distanze minime, va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi, o fasce di espropriazioni risultanti da progetti approvati.

o) Nelle zone esterne al centro abitato le distanze da rispettare dal ciglio stradale per la realizzazione delle recinzioni è di mt.5.00 lungo le strade di tipo "B" e di mt.3.00 per le strade di tipo "C" e "F" ed altre strade agricole, private e consortili (vedi art.20/7, fermo restando le autorizzazioni degli Enti competenti).

In ogni caso le recinzioni dovranno garantire una larghezza di mt.1 dal ciglio superiore di scarpate, fossi etc..

p) Ai fini e per gli effetti del citato Nuovo Codice della Strada D.Lg.147/93 non sono considerate centro abitato le aree classificate dal Presente P.R.G. come: E, ESP; AC 1/2/4; IA, M (richiamato art.14/9).

q) Particolari prescrizioni su distanze ed allineamenti stradali:

Le edificazioni lungo le strade interne alle zone od aree AC1 - AC2 - ESP - S30 - S33 - S35 dovranno osservare un arretramento minimo di mt.5.

r) Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo 12/f (ai sensi del terzo comma dell'Art.27 della L.R.56/77) sono ammesse unicamente destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato della natura e della coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici, nonché infrastrutture per il trasporto non per via aerea dell'energia, nonché attrezzature di rete per la erogazione dei servizi pubblici.

A titolo assolutamente precario e nel rispetto delle norme del Codice della Strada, di prevenzione incendi e delle altre norme in vigore, possono essere consentite installazioni di impianti per la distribuzione del carburante e relative pertinenze nonché di impianti di lavaggio autoveicoli, con fronte massimo di mt.100, a distanza dagli incroci di almeno mt.100, ed intervallati fra loro di almeno mt.1000, facendo salvi gli impianti esistenti alla data del 24.11.1997.

Il rapporto di copertura fondiario non potrà superare il 10%, l'altezza massima consentita è di mt.5,00 per tettoie e pensiline e mt.4,00 per tutte le altre strutture. In ogni caso dette aree di servizio dovranno essere circondate, tranne che per la parte prospiciente la viabilità pubblica, di aree a verde non inferiori al 20% della superficie fondiaria.

Le nuove installazioni, fatte salve le preesistenze, sono consentite esclusivamente nelle zone "T" (alle quali vengono assimilate).

Nel caso l'Ente proprietario della strada intendesse realizzare opere pubbliche che interessano le fasce di rispetto stradale, nessuna pretesa di indennizzo può essere avanzata dal proprietario del suolo e dell'attività per la rimozione delle opere consentite a titolo precario e per gli eventuali danni conseguenti alla rimozione stessa; tale condizione deve essere fatta valere con scrittura pubblica registrata nei modi di legge prima del rilascio delle autorizzazioni edilizie.

s) Per quanto non previsto e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui al D.L. 285/92 e D.P.R. 495/92, integrati rispettivamente con D.L. 360/93 e D.P.R. 147/93.

12/g LARGHEZZA DELLE STRADE, STRADE PRIVATE E NUOVI ACCESSI.

1. Per le zone "B" valgono le sezioni stradali indicate nell'allegato A alle presenti N.d.A. e nella Tav.3 V – Variante 2 - Sezioni Stradali.

2. Per le zone "T" è prescritta una sezione stradale minima di mt.6 di carreggiata (strada di tipo VI C.N.R.) e metri 1,50 di marciapiede per parte per complessivi mt.9 di sede stradale.

Una fascia latitante di 2,50 mt. può essere ulteriormente prevista con destinazione a parcheggio e relativo arredo; tale superficie è considerata agli effetti dello standard di cui all'art.21, primo comma, lettera d) L.u.r . 56/77 (anche ai fini di un suo eventuale scomputo dagli OO.UU.).

3. Per le zone "T" è prescritta una sezione stradale minima di mt.7,5 di carreggiata (strada di tipo IV C.N.R.) oltre a mt.1,50 di marciapiede per lato per complessivi mt.10,50; potrà essere valutata, anche, la possibilità di prevedere un unico marciapiede, qualora, sulla base della specifica situazione, sia ritenuto sufficiente; il raggio di curvatura dei percorsi non dovrà essere inferiore a mt.13,00 mentre il raggio di curvatura agli incroci, rispetto al filo esterno dei marciapiedi, non dovrà essere inferiore a mt.3,00.

4. Nelle zone residenziali, industriali ed a servizi non sono ammesse strade pubbliche a fondo cieco. Possono essere consentite solo se dotate di rotatoria terminale con raggio di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a mt.8,25 per le zone residenziali ed a mt.12,00 per le zone industriali (fatte salve diverse prescrizioni da parte dei Vigili del Fuoco).

Sono fatte salve le strade esistenti alla data di approvazione della presente variante di P.R.G..

5. Le strade pubbliche o private devono essere costruite complete di infrastrutture fognarie, di acquedotto, di illuminazione, di pavimentazione.

6. (Per memoria)

7. La condizione di strada privata deve essere stabilmente indicata in loco su cippi, tasselli, segnali etc., curando la segnaletica stradale di accesso alla viabilità pubblica prevista dal Codice della Strada in vigore.

8. Gli accessi agli edifici per i quali viene richiesta concessione edilizia ai sensi delle presenti Norme devono essere previsti (o modificati qualora esistenti) in relazione al sistema di viabilità di P.R.G. con esclusione di nuovi accessi diretti sulla viabilità sovracomunale ed in particolare sulla Strada Statale n.23.

9. I nuovi accessi privati devono essere posti, a meno di specifica autorizzazione degli Enti proprietari della strada di innesto, a quota marciapiede e raccordati al piano stradale tramite rampette poste al margine del marciapiede stesso.

E' consentito transitoriamente a seguito di intervento parziale in zona I3 l'accesso diretto alla S.S. 23, ma dovrà essere comunque realizzata la porzione di viabilità complanare alla SS 23 già prevista dal P.R.G. vigente.

10. Anche nella viabilità privata dovranno essere previsti camminamenti pedonali nel rispetto delle Norme di eliminazione delle barriere architettoniche e separati dalla viabilità automobilistica.

11. Qualora una strada od un passaggio sia privo di idonea segnaletica o di sistemi che ne impediscono il regolare transito, regolarmente licenziati, si intende che il passaggio è aperto al pubblico uso.

12/h ALLINEAMENTI IN CASO DI RESTAURO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

I fabbricati esistenti, oggetto di intervento di restauro e di straordinaria manutenzione ai sensi del vigente P.R.G., possono conservare gli attuali allineamenti ancorché per le distanze inferiori a mt.5,00 dal confine di proprietà, ma non esimersi dal rispetto del ciglio stradale eventualmente previsto dalle sezioni stradali di P.R.G. in caso di demolizione delle murature prospettanti verso via pubbliche o di pubblico passaggio per oltre il 20% della superficie esterna della parete considerata.

12/i FASCE DI RISPETTO DALLE LINEE ELETTRICHE

1. Nell'ambito delle fasce di rispetto sotto indicate, misurate su entrambi i lati dell'asse delle linee elettriche, la fabbricazione è sottoposta alle prescrizioni del D.P.R. 21.3.1988 (recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aree esterne) nonché dalle prescrizioni delle vigenti norme in materia di opere e lavori svolti in prossimità dei conduttori elettrici.

2. L'ampiezza delle fasce di rispetto in relazione alle tensioni delle linee dovranno rispondere alla L. 09.01.1991 n.9 e al D.P.C.M. 23.4.1992 e s.m.i., fermo restando le seguenti distanze minime:

- mt. 6 dall'asse delle linee per tensioni fino a 30 Kv.
- mt.12 dall'asse delle linee per tensioni fino a 70 Kv.
- mt.15 dall'asse delle linee per tensioni fino a 150 Kv.
- mt.20 dall'asse delle linee per tensioni fino a 220 Kv.
- mt.30 dall'asse delle linee per tensioni superiori a 220 Kv.

3. Compete in ogni caso a chi intende edificare, su fondi attraversati da elettrodotti o limitrofi ad essi, l'accertamento presso i competenti uffici ENEL della tensione della linea e conseguentemente la richiesta al predetto ente delle prescrizioni cui attenersi ai sensi del citato articolo, che il suddetto

Ente fornisce solo ed unicamente come traduzione tecnica delle norme del predetto Regolamento di esecuzione.

4. Il parere dell'ENEL deve essere allegato alla domanda di concessione.

5. Sono vietate le installazioni di nuovi elettrodotti aerei.

12/1 ALTRE FASCE E ZONE DI RISPETTO

Sono inoltre individuate le successive fasce e zone di rispetto :

- a. fascia di rispetto dal Cimitero, come da successivo art.24.
- b. fascia di rispetto dagli impianti dei pozzi di prelievo dell'acquedotto conforme all'art.6 del D.P.R. n.236/88. (vedi anche art.25.5)
- c. fascia di rispetto dalla Ferrovia come da precedente art.12 /e.

Dette fasce, indicate in cartografia con apposita simbologia, individuano le porzioni di territorio nelle quali:

- non è consentita l'edificazione di manufatti di qualsiasi genere se non a servizio degli impianti da proteggere;
- è consentita l'autorizzazione agli interventi di cui alla lettera A), B), C), D), del precedente art.8 esclusivamente per edifici esistenti. In caso di intervento di tipo E (ristrutturazione urbanistica) il nuovo tessuto urbano dovrà tenere conto delle suddette fasce di rispetto.

Il piano regolatore individua sulle tavole di progetto (in scala 1:5000) i pozzi ad uso idro-potabile P1 (codice univoco TO-P-03567) e P2 (codice univoco TO-P-06399) presenti sul territorio e delimita, ai sensi del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R, le aree di salvaguardia circoscritte dalle isocrone definite in applicazione delle normative vigenti ed approvate, rispettivamente, con Determina Dirigenziale della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte n. 152 del 07/04/2017 e n. 428 del 06/10/2017. All'interno di tali perimetri valgono le limitazioni di intervento previste dalla sopraindicate Determine, riportate nell'Allegato B delle presenti norme tecniche, a cui si rimanda integralmente.

Art.20 – Recinzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.12, le recinzioni sono ulteriormente di seguito normate.

1 BIS. Nelle varie aree del territorio le recinzioni fronteggianti spazi pubblici o ad uso pubblico, qualora previste, dovranno essere realizzate a giorno (ferro, legno, cemento) su muretto in pietra, mattoni o calcestruzzo a vista di H max cm.70 (dal piano marciapiede o, in assenza dal piano stradale) con sovrapposta cancellata trasparente per complessivi mt.2,00 max dal piano marciapiede o, in assenza, dal piano stradale. Il fronte delle recinzioni a giorno potrà contenere non più del 40% di superfici opache per ogni metro di larghezza ed escluso il muretto di appoggio.

2. Al di là della recinzione a vista potranno essere piantumati arbusti e siepi purché non impediscano la vista dell'edificio e che non superino l'altezza massima di mt.2,00 della recinzione e che non debordano da essa.

3. Lungo le strade formanti incrocio le recinzioni di qualsiasi natura (comprese le siepi ed arbusti) dovranno terminare a non meno di mt.3.00, misurati sul filo esterno della recinzione, dalla intersezione degli stessi incroci e raccordate a smusso. In presenza di marciapiede con larghezza minima di mt.1,50 il predetto arretramento potrà essere contenuto in mt.2,00.

4. Lungo le strade pubbliche o private di uso pubblico le recinzioni dovranno sempre e comunque essere arretrate dal ciglio della carreggiata per almeno mt.1,50, salvo diversa indicazione della tavola 3 del P.R.G.C. o, in assenza, delle presenti N.t.A e di almeno mt.1.00 dal ciglio superiore di fossi colatori e d'irrigazione.

5. Potranno essere realizzate recinzioni a parete cieca limitatamente alle divisioni fra confinanti per un'altezza non superiore a mt.2.00; per altezze maggiori deve essere redatta scrittura privata di assenso del confinante registrata nelle forme di legge.

L'altezza di arbusti e siepi non potrà superare la misura di mt.2.00.

6) Potranno essere mantenute e ripristinate le recinzioni o i muri di cinta ciechi prospettanti verso spazi pubblici ad uso pubblico solo per manutenzione ordinaria; Qualora la manutenzione comporti l'abbattimento di almeno il 50% del muro, esso dovrà rispondere ai requisiti di cui al comma 1 e 2; tale prescrizione è ammessa nel centro storico previo assenso della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, se richiesto da norme specifiche in vigore.

7) Nelle zone esterne al Centro Abitato le distanze da rispettare dal ciglio stradale per la realizzazione delle recinzioni è di mt.5,00 per le strade di tipo "B" e di mt.3,00 per le strade di tipo "C" ed "F" ed altre strade agricole private e consortili, fermo restando le autorizzazioni degli Enti competenti.

7 bis) Nelle aree agricole la recinzione di cui al precedente punto 1) potrà essere realizzata solo sul lotto su cui insiste l'abitazione dell'Azienda e quindi solo sul lotto del centro aziendale, nonché verso le strade. Le eventuali recinzioni dei rimanenti lotti agricoli (fondi, ecc.) potranno essere realizzati con rete plastificata su paletti e senza zoccolo, con altezza massima di mt.2.00.

8) Nelle aree per attività produttive (Zone I), nelle aree agricole e lungo le strade di tipo rurale (vicinali, consortili e poderali) non classificate di tipo "F" del Nuovo Codice della Strada, la distanza minima da osservarsi è di mt.5 dall'asse stradale, di mt.3.00 dal ciglio stradale e comunque di mt.1.00 del ciglio superiore di fossi colatori o d'irrigazione (vedi art. 12 f) punti g-h).

9) Eventuali recinzioni lungo la Bealera o Rio Mulino o Rio Gambro non potranno essere realizzate in muratura cieca o dotate di zoccoli ad eccezione dei tratti del corso d'acqua non a cielo libero e dovranno essere poste alle seguenti distanze minime dal ciglio superiore degli argini:

- mt.5.00 fuori dal centro residenziale;
- mt.1.00 nel centro residenziale.

Qualora la Bealera non sia a cielo libero, il confinante può chiedere l'autorizzazione alla costruzione della recinzione nella fascia di rispetto di mt.1.00 di cui sopra con l'impegno dello stesso privato nei confronti del Comune a consentire il passaggio per manutenzioni e impianti e, se necessario, a rimuovere il manufatto, senza alcuna pretesa di indennizzo.

10) Generalmente le recinzioni potranno essere realizzate anche nelle fasce di rispetto di cui al precedente art.12, alla distanza dal ciglio stradale prescritta dal P.R.G. o superiore se richiesto dall'Ente Proprietario solo con l'impegno del privato nei confronti dello stesso Ente alla demolizione senza indennizzo del manufatto in casi di modificazione della sede stradale, da far valere con atto d'impegno.

11) Le recinzioni verso strade pubbliche possono essere dotate di copertura e pensiline sugli accessi carrai e pedonali purché il filo esterno di tali aggetti sia allineato sul filo esterno della recinzione continua e con altezza libera non inferiore a mt.2,50.

12) I cancelli di accesso carraio dovranno essere arretrati di almeno mt.4,00 dal ciglio stradale e secondo il Codice della Strada. Tale prescrizione non è obbligatoria sui fronti di strade locali esistenti e non interessate da elevato traffico; in tale caso potranno essere previsti smussi laterali a 45° con lato di almeno mt.1,50 o, in alternativa, cancelli motorizzati, scorrevoli o a battente dotati di opportuni sistemi di segnalazione visiva e sonora in conformità con il Codice della Strada.

13) Le recinzioni di aree verdi di pertinenza di abitazioni o servizi pubblici possono essere eseguite con arbusti e siepi di altezza non superiore a mt.1,20 dal piano marciapiede o, in assenza, dal piano stradale, e comunque arretrate di almeno mt.1,50 dal ciglio esterno della strada. (vedere art.36)

Art.25 - Zone per servizi pubblici (S)

1. Tali zone individuate nelle Tavole del P.R.G.C. vigente con apposita simbologia (S), sono destinate a servizi, attrezzature ed impianti pubblici e di uso pubblico di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art.21 L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii..

1 bis. Ai sensi della legislazione vigente, a fini di edilizia residenziale sociale (ERS), è ammesso l'utilizzo delle aree per standard eccedenti i 25 mq/abitante di cui all'art. 21 della Lur 56/1977 (in considerazione che la dotazione di standard urbanistici pianificata dal PRG vigente di Candiolo è di 33 mq/abitante).

2. L'attuazione di tali zone può avvenire mediante Piani Tecnici Esecutivi di opere pubbliche di cui all'art.47 L.U.R. n.56/77 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero mediante S.U.E. di iniziativa pubblica.

3. Le aree previste a servizi in tutte le zone per cui è prescritto lo S.U.E. o il Permesso di costruire convenzionato (100% delle Slp per la zona AC1, 33,3 mq/abitanti per le zone T, 20% della Superficie Territoriale nelle zone I di nuovo impianto o 10% della Superficie Territoriale nelle Zone I già edificate, o comunque come specificatamente evidenziato nelle singole Tabelle di Zona, potranno, in sede di S.U.E. o di Permesso di costruire convenzionato, subire modificazioni planimetriche o rilocalizzazione all'interno dell'intervento pur mantenendo le dimensioni complessive previste dal P.R.G..

3 bis. In tutte le zone di cui al precedente 3° comma, qualora l'Amministrazione comunale intendesse anticipare l'attuazione delle aree destinate a standard ex art. 21 Lur 56/77, esse potranno essere acquisite mediante esproprio per pubblica utilità opere cedute gratuitamente (mediante convenzione con il Comune) dai privati che intendano rimanere titolari dei relativi diritti edificatori assegnati dal PRG ed utilizzare successivamente tali diritti. In tali aree l'intervento potrà avvenire direttamente da parte del Comune o mediante piani tecnici esecutivi di opere pubbliche di cui all'art. 47 della Lur 56/77.

4. L'applicazione dell'ultimo comma dell'art.21 della L.U.R. 56/77 ss.mm.ii., è ammessa fino ad un massimo del 30% delle superfici destinate a servizi pubblici (standard) dal P.R.G.C..

5. Con riferimento alla zona a servizi S22 (Pozzo di captazione dell'acquedotto comunale) nella fascia di rispetto di mt.200 di cui al D.P.R. 236/88, è consentita l'attuazione del P.E.C. in vigore (ex zona T9 del P.R.G.C. ed ora B29 secondo la presente variante) così come l'attuazione della parte residua individuata e classificata come T9 dalla variante in parola, in conformità del parere favorevole espresso in data 17.3.1997 dalla U.S.L.8 su richiesta del Comune di Candiolo.

6. Con riferimento alla zona S17 (Villa di Montpascal), fra le modalità d'intervento di cui all'art.25 delle N.T.A., sono inseriti il P.E.C., il P.d.R. di iniziativa privata e il permesso di costruire per gli interventi di cui alle lettere D) ed E) dell'art.8 delle presenti N.T.A. Non sono comunque ammessi interventi edilizi volti ad inglobare in un unico fabbricato l'edificio principale, avente valore documentario e storico ai sensi dell'art.24 della L.U.R. 56/77, con la ex tettoia (palestra), ciò al fine di conservare un adeguato rapporto tra il verde e l'edificio principale, al quale viene attribuito valore ambientale.

7. Con riferimento alla zona S 20 (Chiesa Parrocchiale) fra le modalità d'intervento sono inseriti il P.E.C. il P.d.R. di libera iniziativa e la concessione convenzionata per gli interventi di cui alle lettere D) ed E) dell'Art. 8 delle N.T.A.

7 bis. Per la zona S9 è ammessa la destinazione a parcheggio attrezzato per la sosta Camper.

8. Per lo standard di parcheggi pubblici relativi agli insediamenti commerciali, si rimanda all'Art 18 del Capitolo Quinto dei Criteri Commerciali di Candiolo (DCC n. 3 del 30.03.2015), contenente le "Indicazioni operative e normative per lo sviluppo urbano del commercio ai sensi del d.lgs. 114/98 e della l.r. 28/99", che di seguito comunque si riporta:

"Art. 18 Fabbisogno di parcheggi e standard.

Il Piano regolatore generale e le relative Varianti stabiliscono, nel rispetto dell'articolo 21, primo comma, numero 3) della legge regionale n. 56/1977 smi, lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive.

Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma della l.r. 56/1977 s.m.i., fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per cento del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall'applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 e dei commi 4 e 6 dell' art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i; la restante quota può essere reperita in aree private. Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977 da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una multisala cinematografica determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall'applicazione del comma 3 dell' art. 25 dei della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i, secondo le previsioni della specifica normativa di settore.

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella che segue:

<i>TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO</i>		
<i>PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO</i>		
<i>TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE</i>	<i>SUPERFICIE DI VENDITA MQ. (S)</i>	<i>METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)</i>
<i>M-SAM2 (*)</i>	<i>400-900</i>	<i>$N = 35 + 0,05(S-400)$</i>
<i>M-SAM3</i>	<i>901-1800</i>	<i>$N = 60 + 0,10(S-900)$</i>
<i>M-SAM4</i>	<i>OLTRE 1800</i>	<i>$N = 140 + 0,15(S-1800)$</i>
<i>G-SM1</i>	<i>FINO A 4500</i>	<i>$N = 245 + 0,20(S-2500)$ (**)</i>
<i>G-SM2</i>	<i>OLTRE 4500</i>	<i>$N = 645 + 0,25(S-4500)$</i>
<i>G-SM3</i>		
<i>G-SM4</i>		

<i>M-SE2-3-4</i>	<i>401-2500</i>	$N = 0,045xS$
<i>G-SE 1</i>	<i>DA 1501 O 2501A OLTRE 6000</i>	$N = 40+0,08(S-900)$
<i>G-SE 2</i>		
<i>G-SE 3</i>		
<i>G-SE 4</i>		
<i>M-CC</i>	<i>151-1500 251-2500</i>	$NCC = N+N' (***)$
<i>G-CC1</i>	<i>FINO A 12000</i>	$NCC = N+N' (***)$
<i>G-CC2</i>		
<i>G-CC3</i>	<i>FINO A 18000</i>	$NCC = (N+N')x1,5$ <i>(***)</i>
<i>G-CC4</i>	<i>OLTRE 18000</i>	
(*) <i>Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.</i>		
(**) <i>Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di mq. 2.500 di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da mq. 1.801 a mq. 2.500.</i>		
(***) <i>N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale.</i>		
<i>N' è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.</i>		

Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq.

Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, comprese tra queste ultime i centri commerciali di cui all'articolo 6 del presente documento, la cui dimensione sia conforme alla tabella dell'articolo 13, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), e negli addensamenti urbani minori (A.4.) non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto dal comma 3 dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i

Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell'articolo 15 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i, commi 13, 14 e 16 è consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui al comma 3 negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti urbani minori (A.4.) e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.) in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale.

Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell'articolo 15 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i, commi 7 e 9 è consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui al comma 3, derivante dalla superficie di vendita ampliata, in tutte le zone di insediamento commerciale in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale urbane.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

- a) *26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;*

b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, nel rispetto dei commi 3, 4 e 6 dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i., è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali, normate dall'articolo 15 dei criteri regionali, e ai fini del rilascio dei permessi o autorizzazioni edilizie, anche per i casi in cui è prevista la monetizzazione di cui ai commi 5,5 bis, 5 ter dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'articolo 21, primo e secondo comma della legge regionale n. 56/1977 smi, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), così come modificato dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).”.

Art.38 - Norme transitorie

- a) Gli strumenti urbanistici esecutivi in vigore al momento dell'adozione del Progetto Preliminare della Variante n.2 del P.R.G. (24.11.1997) sono confermati ed attuati mediante il rilascio di concessioni edilizie.
- b) Le istanze di concessione edilizia o di autorizzazione che siano state istruite ed esaminate con parere favorevole o favorevole condizionato fino all'ultima commissione igienico-edilizia (con esclusione di condizionamenti relativi alle sezioni stradali) e precedentemente all'adozione del progetto preliminare della Variante n.2 (24.11.1997) possono essere rilasciati in conformità con la vigente normativa urbanistica di Candiolo e pertanto per essi non si applica la norma di salvaguardia di cui all'art.58 della Lur 56/77, purché il perfezionamento e l'integrazione di documentazione richiesta avvenga entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'U.T.C..
- c) Per le concessioni od autorizzazioni edilizie rilasciate fino alla adozione della presente variante, ed in corso di validità, od ai sensi del precedente paragrafo b), sono ammesse varianti non essenziali in corso d'opera nel rispetto della normativa urbanistica vigente precedentemente all'adozione del Progetto Preliminare della Variante n.2 al P.R.G., fatte salve le norme per gli accessi carrai e l'eventuale allargamento stradale previsti dalla Variante n.2 al P.R.G.
- d) Ai fini dell'applicazione dei disposti di cui all' articolo 15 del Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e fino all'adeguamento della disciplina specifica nel Regolamento edilizio comunale, per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio deve essere obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 m² e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascuno box per auto, siano essi pertinenziali o no. In caso di edifici residenziali con almeno 10 unità abitative il numero di spazi a parcheggio e box auto non dovrà risultare inferiore al 20% di quelli totali.

ALLEGATO B

DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Determine Dirigenziali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte n. 152 del 07/04/2017 e n. 428 del 06/10/2017, relative ai pozzi ad uso idro-potabile P1 (codice univoco TO-P-03567) e P2 (codice univoco TO-P-06399) del territorio comunale di Candiolo

Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Tutela delle acque

DETERMINAZIONE NUMERO: 152

DEL: 6-7 APR. 2017

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1604A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: MANCIN PAOLO

Oggetto

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P1" - codice univoco TO-P-03567, ubicato nel Comune di Candiolo (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Candiolo (TO) – con nota in data 12 gennaio 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 9/2017 del 12 gennaio 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P1" – codice univoco TO-P-03567, ubicato nella particella catastale n. 528 del foglio di mappa n. 4, censito al C.T. del Comune di Candiolo (TO).

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 5 gennaio 2016, 3 febbraio 2016 e 29 dicembre 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Candiolo (TO) e di Vinovo (TO); il Comune di Candiolo – nel cui territorio ricade l'opera di captazione – visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" con nota del 22 febbraio 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il pozzo "P1" di cui sopra, profondo 104,00 metri, filtra tra -34,00 e -42,00 metri e tra -70,00 e -72,00 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'area di salvaguardia proposta è ubicata in una zona prevalentemente agricola con insediamenti isolati a destinazione quasi esclusivamente residenziale.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo "P1", ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 24,00 l/s (2.073,60 metri cubi/giorno) – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri e avente una superficie pari a 314,16 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 7.261 metri quadrati – comprensiva della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e avente una superficie pari a 17.551 metri quadrati – comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Candiolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P1 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino – con nota in data 14 marzo 2016, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata evidenziando la conformità microbiologica e chimica dell'acqua emunta dal pozzo "P1" in esame.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota in data 19 ottobre 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- occorre garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- le pratiche agricole quali spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; pertanto sarà necessario regolamentare l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari così come previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; in assenza di una formale comunicazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari così come previsto nell'articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- devono essere collettati alla rete fognaria gli eventuali scarichi delle acque reflue degli edifici ad uso residenziale esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia;

- deve essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- nei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere verificato che i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa (Comune di San Candiolo).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta di Piano contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e attribuisce i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata alla "Classe 4", in quanto caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli "Alta - Moderatamente alta" e vulnerabilità dell'acquifero "Bassa". I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da un moderato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, vi è una moderata limitazione degli interventi colturali previsti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 2 febbraio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato "P1" - codice univoco TO-P-03567, ubicato nel Comune di Candiolo (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come

previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino – in data 14 marzo 2016 – prot. n. 11961;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 19 ottobre 2016 – prot. n. 88045;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 9/2017, in data 12 gennaio 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese", in data 12 gennaio 2017 – prot. n. 0000102, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P1" – codice univoco TO-P-03567, ubicato nel Comune di Candiolo (TO), è definita come risulta nella planimetria "Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Candiolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P1 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 24,00

l/s (2.073,60 metri cubi/giorno) – portata massima di concessione emungibile dal pozzo “P1” derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in “Classe 4”, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante il bilanciamento degli apporti in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, tenendo in conto che l’apporto in azoto non dovrà superare il limite di 170 kg annui per ettaro. L’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree dedicate a “verde privato” ed in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Nell’areale interessato è vietato, inoltre, l’uso di geodisinfettanti ai sensi del Decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Candiolo (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo.

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Candiolo – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Candiolo e di Vinovo, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;


- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

- 7 APR. 2017


Torino, li

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin




I Funzionari Estensori

Massimiliano Petricig



Fabio Robotti



Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Tutela delle acque

DETERMINAZIONE NUMERO: 428

DEL: - 6 OTT. 2017

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1604A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: MANCIN PAOLO

Oggetto

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato "P2" (TO-P-06399), ubicato nel Comune di Candiolo (TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Candiolo (TO) – con nota in data 13 luglio 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 152/2017 del 13 luglio 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P2" (TO-P-06399), ubicato nella particella catastale n. 143 del foglio di mappa n. 2, censito al C.T. del medesimo Comune di Candiolo.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 5 gennaio 2016 ed in data 29 dicembre 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Candiolo (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" con nota del 12 febbraio 2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il pozzo "P2" di cui sopra, profondo 160,00 metri, filtra tra -108,00 e -114,00 metri, tra -128,00 e -131,00 metri e tra -149,00 e -152,00 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012. L'area di salvaguardia proposta è collocata in un settore sub pianeggiante destinato prevalentemente all'utilizzo agricolo.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo "P2", ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 15,00 l/s (1.296 metri cubi/giorno) – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri e avente una superficie pari a 314,16 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 3.805 metri quadrati – comprensiva della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e avente una superficie pari a 10.554 metri quadrati – comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Candiolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P2 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota in data 30 marzo 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente; l'unico centro di pericolo identificato è l'attività agricola. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- è vietato il pascolo e la stabulazione del bestiame così come previsto dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita nello strumento urbanistico del Comune di Candiolo che dovrà altresì emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino – con nota in data 10 luglio 2017, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata evidenziando che la potabilità del pozzo in esame era stata ottenuta in data 27 aprile 2000 dal gestore di allora, Società Acque Potabili; in tale occasione era stata rilevata un'eccessiva presenza di manganese che, tuttavia, era adeguatamente controllata da appositi filtri. Nell'ultimo quinquennio non sono stati rilevati sforamenti ed è tuttora adeguato il sistema di trattamento del manganese.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e attribuisce i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata alla "Classe 4" in quanto caratterizzati da una capacità protettiva del suolo "Alta-Moderatamente alta" e vulnerabilità

dell'acquifero "Bassa". I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da un limitato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, vi è una moderata riduzione degli interventi colturali previsti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31, in data 3 agosto 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato "P2" (TO-P-06399), ubicato nel Comune di Candiolo (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti

all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici, degli effluenti zootecnici e dei prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 30 marzo 2017 – prot. n. 27841;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino – in data 10 luglio 2017 – prot. n. 30004;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “Torinese” n. 152/2017, in data 13 luglio 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “Torinese”, in data 13 luglio 2017 – prot. n. 0002177, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P2" (TO-P-06399), ubicato nel Comune di Candiolo (TO), è definita come risulta nella planimetria "Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Candiolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P2 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 15,00 l/s (1.296 metri cubi/giorno) – portata massima di concessione emungibile dal pozzo "P2" derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in "Classe 4", la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante il bilanciamento degli apporti in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, tenendo in conto che l'apporto in azoto non dovrà superare il limite di 170 kg annui per ettaro.

L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Nell'areale interessato è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree dedicate a "verde privato" e in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" è, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Candiolo (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Candiolo – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Candiolo affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Torino, li 6 OTT. 2017

I Funzionari Estensori

Massimiliano Petricig

Fabio Robotti

ID: CANDIOLO 17652-2928-81408

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin